



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
AREA III - TECNICA

ORDINANZA n°²..... del^{05.01.2019}.....

IL SINDACO

PREMESSO che in data 21/08/2017 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4.00 che ha interessato in modo considerevole parte del territorio comunale ed in particolar modo la frazione MAIO ed aree limitrofe;

VISTO che tale fenomeno ha provocato crolli diffusi dei fabbricati localizzati in particolare nella zona MAIO del Comune di Casamicciola Terme a causa dei quali sono state interdetto alla circolazione alcune strade di collegamento;

RICHIAMATO le precedenti Ordinanze Sindacali n° 58 del 22/08/2017, n° 64 del 31/08/2017, n° 90 del 23/09/2017 e n° 102 del 05/02/2018, con le quali è stata individuata la "ZONA ROSSA" ricadente nel Comune di Casamicciola Terme e disciplinato l'accesso;

VISTO la propria ordinanza n° 64 adottata in data 31/08/2017;

VISTO la propria Ordinanza Sindacale n. 102 del 05/02/2018 con la quale è stato ordinato "A modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n° 58 del 22/08/2017, la nuova perimetrazione della "ZONA ROSSA", è quella riportata sulla allegata planimetria che forma parte integrante della presente e comprende gli edifici in cui è interdetto l'accesso da parte di chiunque."

VISTO la nota prot. 60 del 03/01/2018 del Direttore dei Lavori "Rimozione per ripristino viabilità e puntellamento fabbricati pericolanti in via Casamennella";

ATTESO, pertanto, che è possibile ridefinire il perimetro della cosiddetta "ZONA ROSSA" sulla base di quanto sopra comunicato e di quanto è risultato dalla ricognizione effettuata dagli elementi visivi acquisiti durante i sopralluoghi, delimitandola come riportato sulla allegata planimetria che forma parte integrante della presente ordinanza;

RITENUTO, per quanto sopra, adottare specifica ordinanza che modifichi il perimetro della "ZONA ROSSA" al fine di consentire l'accesso alle abitazioni agibili;

ATTESO che la presente ridefinizione della c.d. Zona Rossa, riguarda, tra l'altro, la pubblica via (sulla quale si è proceduto alla messa in sicurezza dei fabbricati prospicienti) e precisamente Via Casamennella e non l'agibilità dei singoli edifici presenti all'esterno della nuova perimetrazione;

VISTO l'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n° 255 e ss. mm. ed ii;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 e ss. mm. ed ii;

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e ss. mm. ed ii;

ORDINA

A modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n° 102 del 05/02/2018, la nuova perimetrazione della "ZONA ROSSA", è quella riportata sulla allegata planimetria che forma parte integrante della presente e comprende gli edifici in cui è interdetto l'accesso da parte di chiunque.

I proprietari degli immobili (la cui agibilità è certificata dalla scheda AEDES) sono autorizzati a percorrere gli assi viari messi in sicurezza per raggiungere le proprie abitazioni.

RESTA INTESO/DISPONE

che i proprietari delle abitazioni agibili che non ricadono più nella ZONA ROSSA come delimitata sul grafico allegato alla presente, se non sussistono motivi che impediscono l'accesso alle stesse in sicurezza, devono rientrare nelle stesse nei tempi e modi previsti dalla legge, e non percepiranno più il contributo C.A.S. o sistemazione alberghiera e/o assimilabili;

che dall'emissione della presente ordinanza le abitazioni inagibili in modo parziale o totale, ricadenti all'esterno della Zona Rossa, così come riperimetrata nel grafico allegato, di fatto sono sempre soggette allo sgombero ordinato con la Ordinanza Sindacale n° 58 del 22/08/2017;



COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME

PROVINCIA DI NAPOLI
STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO
AREA III - TECNICA

che i proprietari delle abitazioni inagibili, di cui sopra, in attesa della emissione della ordinanza di sgombero nominativa, continueranno a percepire il contributo CAS o sistemazione alberghiera e/o assimilabili, previa presentazione di una autocertificazione relativa all'esito della scheda AEDES;

che resta interdetta all'accesso la zona delimitata come area di cantiere posta tra via Casamennella e via D'Aloisio, di fronte al varco di accesso al parcheggio dell'Hotel Villa Sirena, lato strada che porta alle Terme di S. Rita fino a conclusione degli stessi lavori;

L'Ufficio Tecnico darà adeguata pubblicità al provvedimento mediante affissione della presente ordinanza nell'Albo Pretorio on line del Comune di Casamicciola Terme e mediante affissione di copia a margine degli ingressi alla Zona Rossa.

Il personale della Polizia Locale, di tutte le Forze dell'Ordine e di tutti gli addetti alla sorveglianza, sono incaricati della vigilanza per la piena osservanza della presente ordinanza.

In caso di violazioni della presente ordinanza, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza è inviata alla:

Prefettura di Napoli;

Città Metropolitana di Napoli;

Questura di Napoli;

Commissariato di Polizia di Ischia;

Comando Carabinieri di Napoli;

Compagnia Carabinieri di Ischia;

Comando Stazione Carabinieri di Casamicciola Terme;

Comando Guardia di Finanza di Napoli;

Comando Polizia Locale;

Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

All'Esercito Italiano;

Notificata a mano all'Esercito Italiano attualmente presente a presidio della Zona Rossa in località Maio e Casamennella;

Alla commissione CAS;

Alla commissione alberghi.

INDIVIDUA

ai sensi della legge 241/90 quale Responsabile del Procedimento l'ing. Michele Maria Baldino, Responsabile dell'Area III Tecnica del Comune di Casamicciola Terme.

RENDE NOTO

Che contro la presente ordinanza sono ammissibili;

Ricorso al Prefetto entro 60gg ovvero ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione e/o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 05.01.2019

IL SINDACO
(ing. Giovan Battista Castagna)

